



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

EX ARTT. 19 E 151 D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II. E ART. 120 D.LGS. N. 42/2004 –

CIG: 9239823F23

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - **Parco Archeologico di Pompei**, con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato Sponsee, o PAP, o Parco e, unitamente allo Sponsor, Parti)

E

la **Associazione Rosa Antica di Pompei**, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Boscoreale via Giovanni della Rocca, 76, codice fiscale 90106270631, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra PORPORA SILVANA, nata a Boscoreale in data 06.03.1954 ed ivi residente alla via Giovanni della Rocca, 82, (PRPSVN4C46B076Z) (di seguito, per brevità anche denominato Sponsor e, unitamente allo Sponsee, Parti);

Premesso che:

- a norma del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*"

(di seguito per brevità Codice), il Ministero della Cultura esercita le funzioni di tutela e conservazione del patrimonio culturale;

- il Parco Archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 198 del 9 aprile 2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili, anche attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorarne la fruizione, la conoscenza e di conservazione;

- l'art. 111 del Codice sancisce che: *“Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità [istituzionali]. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”.*

- l'art. 112 del Codice disciplina le modalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione concernenti le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, mediante accordi con i quali sono individuate adeguate forme di gestione;

- la circ. MiBACT n. 17461 del 09.06.2016 fornisce indirizzi applicativi sulle Sponsorizzazioni e sugli accordi di partenariato nel settore dei beni culturali in relazione a quanto previsto dagli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la circ. MiBAC n. 3 del 04.02.2019 - Atti di indirizzo - mette in evidenza la

necessità di *“reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, Sponsorizzazioni etc.)”*;

- l’art. 120 del Codice sancisce che: *“Con il contratto di Sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce”*.

- l’art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che: *“L’affidamento di contratti di Sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di Sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di Sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto”*;

considerato che con nota prot. n. 6133 del 10.07.2020 è pervenuta al Parco archeologico di Pompei una proposta di Sponsorizzazione tecnica, ai sensi dei precitati artt. art. 19 e 120 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte della ASSOCIAZIONE “La Rosa Antica” ha presentato un proposta progettuale relativa

alla *“Ricostruzione filologica del giardino della Casa del giardino di Ercole o Casa del Profumiere (Regio II Insula 8, n.6)”*, riguardante lavori di ricostruzione e manutenzione del Giardino di Ercole (o Giardino della casa della Casa del Profumiere), con il ripristino dell’originario piano di campagna e dell’antico sistema di irrigazione, con l’integrazione e la messa a dimora di alberature e specie presenti nel giardino di epoca romana, secondo le ricerche condotte dalla studiosa americana Wilhelmina F. Jashemsky e riportate nel progetto e ha proposto, altresì, lo sviluppo di una ricerca sulle antiche specie ed essenze naturali;

considerato che Rosa Antica è un’associazione senza fine di lucro che ha tra i propri fini, tra l’altro, quello di promuovere la conoscenza della rosa in ambito botanico, artistico e archeologico, anche in collaborazione con altri enti o organismi scientifici o culturali, favorendone la diffusione in qualsiasi luogo, compreso i siti archeologici;

dato atto che il RUP, arch. Anna Onesti, giusta nomina del 23.09.2019, prot. n. 10289 ha presentato le proprie valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica del progetto;

considerato che con nota del 04.08.2020 prot. n. 7000, il Parco ha richiesto all’Associazione alcuni chiarimenti e di dettagliare la proposta;

dato atto che con nota prot. n. 8209 del 21.09.2020 l’Associazione inviava le

integrazioni richieste indicando quale impresa esecutrice dei lavori la ditta “Vivai

Barretta srl”;

considerato che la proposta suddetta, è stata considerata meritevole d’interesse

per questa Amministrazione con nota prot. n. 10028 del 13.11.2020

limitatamente ai seguenti punti:

- lavori di ricostruzione e manutenzione del Giardino di Ercole;
- integrazione e messa a dimora di alberature e specie presenti nel giardino in epoca romana;
- sviluppo di una ricerca sulle antiche essenze naturali.

dato atto che con nota prot. n. 6892 in data 19.07.2021 sono stati trasmessi: il

quadro economico, il cronoprogramma dei lavori con indicazione della durata dei

lavori e della manutenzione del giardino ed è stato inoltre precisato che la

direzione dei lavori è stata affidata al prof. Antonio De Simone e il CSE è stato

affidato all’arch. Paolo Rosa.

- **che** il suddetto Avviso, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul Sito del Parco

in conformità con quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per

una durata di giorni trenta;

dato atto che l’Associazione dovrà comunicare la conferma dell’impresa

esecutrice o eventuali cambiamenti della stessa impresa esecutrice prima

dell’avvio del cantiere e secondo tempi e modalità conformi alle disposizioni

normative;

dato atto che, giusto provvedimento prot. n. 5633 del 30/5/2023, l'arch. Paolo

Mighetto è stato nominato RUP in sostituzione dell'arch. Anna Onesti;

dato atto che con determina a contrarre del Direttore Generale del 27/06/2023

la proposta di cui sopra è stata ritenuta meritevole di interesse, in quanto le

attività proposte sono coerenti con la *mission* dell'Amministrazione e si mostrano

funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione

del patrimonio culturale, obiettivo precipuo delle funzioni del medesimo ed è

stato approvato l'Avviso pubblico ai sensi del menzionato art. 19 d.lgs n. 50/2016

e ss.mm.ii. ed i relativi allegati, tra cui il presente contratto;

che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

dello Sponsor, dei professionisti e dell'impresa indicata si sono concluse

favorevolmente;

Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti *ut supra* rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto oggetto di pattuizione nel presente documento costituisce frutto di libera negoziazione tra le medesime

intervenute, non essendosi fatto ricorso a moduli e/o formulari, con la conseguenza che risultano inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 2 – Oggetto del contratto di Sponsorizzazione

Il presente contratto di Sponsorizzazione tecnica ha ad oggetto la «Ricostruzione filologica del giardino della Casa del Giardino di Ercole o casa del Profumiere (Regio II Insula 8, n. 6)», riguardante tra l'altro, lavori di ricostruzione e manutenzione del Giardino di Ercole (o Giardino della Casa del Profumiere), con il ripristino dell'originario piano di campagna e dell'antico sistema di irrigazione.

In particolare il progetto è da intendersi esclusivamente relativo a:

- lavori di ricostruzione del Giardino di Ercole e manutenzione dello stesso per anni 3 (tre);
- integrazione e messa a dimora di alberature e di specie presenti nel giardino in antico come attestate dagli studi archeologici;

I lavori avranno durata pari a anni 1 (uno pari a mesi 12) a far data dalla consegna formale dei lavori, mentre la manutenzione avrà durata di anni 2 (due pari a mesi 24) con cadenza trimestrale dal termine dei lavori del giardino.

La parte del progetto riguardante lo sviluppo di una ricerca sulle antiche essenze naturali, non ricade nella disciplina del presente contratto di Sponsorizzazione, fermo restando che la stessa potrà costituire oggetto di una futura regolamentazione che vedrà coinvolte le strutture di ricerca del Parco e altri

istituti di ricerca esterni, per una ricerca storico-filologica e iconografica dei fiori utilizzati per le stesse essenze, ai fini dell'utilizzo dei risultati anche per un'eventuale futura produzione e campagna di comunicazione e marketing.

Art. 3 Obblighi dello Sponsor:

l'Associazione "La Rosa Antica" si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, le attività di seguito indicate:

- 1) mantenere e garantire le funzioni dell'area in base alle destinazioni impressevi dalla legge e dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 2) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto assolvendo a tutte le autorizzazioni di legge;
- 3) conservare costantemente l'area, per tutta la durata del contratto, nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza; ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Parco;
- 4) assumere, in via esclusiva, i rapporti contrattuali con i professionisti incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi a tenere indenne il Parco da ogni pretesa di sorta;
- 5) farsi carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e le pratiche comunque denominate anche preventive, nonché

di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati alla realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, così come previsto dalla normativa vigente.

6) attenersi (congiuntamente all'impresa incaricata dell'esecuzione), nelle attività di scavo finalizzate all'attuazione del progetto, alle modalità dello scavo stratigrafico, alle prescrizioni del PAP ed alla sua direzione scientifica.

7) consegnare, prima dell'inizio dei lavori, una planimetria dettagliata con indicazione precisa delle aree dove si effettueranno i saggi stratigrafici; per questi dovrà essere prodotta la documentazione di rito che comprende scheda SAS, scheda US, diario di scavo, relazione scientifica finale, documentazione fotografica e grafica (piante e sezioni) e schedatura preliminare del materiale di scavo;

8) confermare, prima dell'inizio dei lavori, che l'archeologo dedicato per seguire i lavori *in situ*, individuato nella persona del dott. Antonio De Simone, il cui curriculum vitae è stato approvato dal PAP, sia effettivamente disponibile;

9) consegnare all'Amministrazione, entro 30 giorni dal termine dello scavo, la documentazione di scavo al fine della validazione da parte del PAP;

10) consegnare all'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e nei termini legali, la documentazione relativa all'impresa esecutrice;

11) garantire al PAP e a terzi indicati dal PAP, l'accesso all'area, anche per

eventuali visite di cantieri o momenti di fruizione anche durante le lavorazioni,
previo coordinamento delle interferenze.

Art. 4 Benefits in favore dello Sponsor.

Il Parco riconosce alla Associazione “La Rosa Antica”, quale controprestazione per la realizzazione del progetto, i seguenti *benefits*:

- Inserimento del logo dello Sponsor su tutto il materiale promozionale e di comunicazione, sia web sia cartaceo, relativamente al progetto; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono inviti, manifesti, catalogo, colophon, brochure etc.;

- Inserimento del nome dello Sponsor sul sito web del PAP, esclusivamente nella sezione specificamente dedicata al progetto, con la dicitura Sponsor;

- Presenza di informazioni sull'identità e sulle attività dello Sponsor nella cartella stampa realizzata per l'inaugurazione e l'apertura, relativamente al progetto;

- Visita del cantiere in anteprima e a porte chiuse per i soci e per gli *stakeholders* dell'Associazione;

- Partecipazione (mediante eventuale video e/o intervista e/o altro) a un evento promozionale organizzato dall'Ufficio Comunicazione;

- menzione della ditta esecutrice nella cartellonistica di cantiere; la ditta esecutrice, non essendo Sponsor, non potrà ricevere pubblicità nella campagna di comunicazione e promozione;

Art. 5 Impegni del PAP

Nell'ambito del rapporto di collaborazione, il PAP si impegna:

- a mettere a disposizione, per un uso temporaneo e non esclusivo, gli spazi relativi al "Giardino di Ercole", per il periodo indicato e per le finalità del presente atto;

- a mettere a disposizione, sempre per tale scopo, eventuali ulteriori materiali o infrastrutture, ritenute concordemente necessarie alla loro corretta definizione;

- a pubblicizzare, nelle forme che verranno ritenute più adatte, concordemente, l'esito delle varie iniziative oggetto della presente convenzione e della relativa attività realizzata

art. 6 Ulteriori precisazioni

In nessun caso l'Associazione "La Rosa Antica" dovrà generare confusione tra le attività dalla stessa svolte in esecuzione del presente contratto e quelle proprie del PAP e/o suoi aventi causa, con l'espresso divieto di utilizzare il Logo del Parco e/o comunque altri segni distintivi identici o somiglianti ad esso, e comunque tali da generare confusione con l'attività del Parco.

L'Identità visiva, il nome e l'immagine coordinata saranno definite dal Parco, sentito lo Sponsor.

In nessun caso l'Associazione "La Rosa Antica" potrà pretendere dal Parco

versamento di corrispettivi, risarcimento di danni o riconoscimento di indennizzi per l'esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.

L'Associazione "La Rosa Antica" sarà l'unica ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi a tenere indenne il Parco da ogni pretesa.

L'Associazione si farà carico, inoltre, di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e le pratiche comunque denominate anche preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati alla realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 Valore delle prestazioni

Il valore delle prestazioni è stato stimato dall'Associazione "La Rosa Antica" nell'importo complessivo di euro 140.000,00 escluso Iva.

Si allega il quadro economico dell'intervento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le parti convengono che la realizzazione del presente accordo non comporta oneri di alcun genere a carico del PAP, che saranno a totale carico dello Sponsor.

Art. 8 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento relativamente al presente atto è il Funzionario architetto del Parco archeologico di Pompei, arch. Paolo Mighetto

(prot. n. 5633 del 30/5/2023).

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di progettazione, approvazione del progetto, direzione delle opere, esecuzione, collaudo e apposizione di eventuali messaggi pubblicitari; con riferimento ai messaggi pubblicitari da veicolare, lo Sponsor dovrà trasmettere preventivamente il contenuto del messaggio pubblicitario al Responsabile del Procedimento, il quale entro le successive 48 ore dovrà autorizzare, con disposizione scritta, l'apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell'Amministrazione. In particolare, il Responsabile del Procedimento potrà impartire Ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei lavori ai quali i progettisti, la Direzione dei lavori dello lo Sponsor dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità al progetto.

Art. 9 Progettisti e Direttore dei lavori

Lo Sponsor indica il seguente professionista, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale al quale viene affidato l'incarico di co-progettazione e direzione lavori:

- Prof. Antonio De Simone, Archeologo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli;

Lo Sponsor ha, altresì, nominato le seguenti figure professionali:

- Maurizio Bartolini, già coprogettista, Responsabile tecnico dei Lavori cod. fisc.

BRTMRZ63M22B448C

- Arch. Raffaele Serafino con studio in Pompei, Via Vittorio Emanuele n. 36 cod.

fisc. SFRFL83R01H703O;

Oltre ai tecnici, alla redazione del progetto hanno partecipato i seguenti consulenti:

- Prof. Luigi Frusciante, Dipartimento di Agraria Università Federico II

- Prof. Gaetano Di Pasquale, Dipartimento di Agraria Università Federico II

- Dott. Michele Borgongino, Agronomo, già funzionario del Parco

Archeologico di Pompei.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa. In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili nei confronti del committente Parco per i vizi delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o direzione lavori.

Art. 10 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna, a non divulgare a terzi informazioni e documenti di qualsiasi natura recepite dall'altra Parte e/o dal Committente nell'ambito delle attività derivanti dalla presente contratto.

Il presente obbligo di riservatezza non sarà applicato:

- a) per le informazioni divenute ormai di dominio pubblico già dalla data del recepimento o che siano divenute note anche posteriormente alla data di recepimento, ma senza colpa della Parte;
- b) per quelle informazioni già conosciute dalla Parte che le recepisce al momento della comunicazione;
- c) per quelle informazioni trasmesse da una Parte all'altra con espressa deroga all'obbligo di riservatezza;
- d) per quelle informazioni che concordemente, si riterrà opportuno pubblicizzare da una qualsiasi delle parti, con espressa deroga all'obbligo di riservatezza.

Art. 11 Garanzia e responsabilità

L'approvazione del progetto predisposto dallo Sponsor e la sorveglianza sui lavori esercitata dal PAP, dai suoi rappresentanti e dal Responsabile del Procedimento, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali e/o altri documenti contrattuali non escludono né limitano in alcun caso l'integrale responsabilità dello Sponsor, dei professionisti e delle imprese in ordine alla esecuzione delle opere suddette, né potranno essere comunque invocate vuoi per giustificare vizi e/o imperfezioni di qualsiasi genere che fosse accertata nei materiali o nei lavori, vuoi per negare la responsabilità dello Sponsor verso il PAP

e verso terzi.

Lo Sponsor rimane, pertanto, l'unico soggetto responsabile per quanto realizzato, nonché nei confronti dei professionisti, delle imprese appaltatrici e dei terzi.

In particolare lo Sponsor attesta e garantisce:

a) che ogni eventuale difetto o vizio dell'opera medesima che conseguisse ad errore del progetto, della direzione dei lavori o di esecuzione dovrà porsi a suo esclusivo carico e si obbliga di porvi immediato rimedio, a sue esclusive cure e spese, restando unico responsabile delle opere eseguite;

b) di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere - in dipendenza della esecuzione dei lavori - alle persone, alle attività, alle cose, alle opere preesistenti, ai dipendenti propri ed a quelli del PAP che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio e, più in generale, di assumere l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di chicchessia, nessuno escluso;

c) di tenere indenne il PAP da qualsivoglia pretesa e domanda ed a risarcirlo di ogni danno, per i medesimi titoli, subito in relazione all'attività di cui al presente contratto.

- Ferma la responsabilità esclusiva dello Sponsor per l'esecuzione dei lavori, il

PAP, a mezzo del Responsabile del Procedimento, si riserva di effettuare sopralluoghi per la verifica dello stato dei luoghi oggetto di Sponsorizzazione nonché per la verifica della conformità delle opere realizzate o in via di realizzazione rispetto al progetto ed alla tutela del bene culturale;

-Il PAP, e per esso il RUP, ove venissero riscontrate difformità, potrà impartire opportune prescrizioni; l'inottemperanza alle prescrizioni del PAP ed agli obblighi contrattualmente assunti sarà considerata causa di risoluzione del presente contratto.

- Sono fatte salve tutte quelle responsabilità previste in materia, dalle vigenti normative, riguardanti la tutela del bene culturale e del verde pubblico in generale.

- Il PAP si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto della Sponsorizzazione.

- Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie rilasciate dai Settori interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

- Il PAP si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga inoltre accertato:

a) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo contratto;

b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08);

c) il venir meno dei requisiti di carattere generale in capo allo Sponsor ed alla ditta indicata come esecutrice.

In ogni caso il PAP si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 12 Polizza assicurativa CAR

Lo Sponsor è tenuto a consegnare al PAP, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei lavori, polizza di assicurazione del tipo C.A.R. ("Constructor's All Risks" - "Tutti i rischi del costruttore") di ciascuno dei professionisti e/o delle imprese appaltatrici dallo stesso incaricate dell'esecuzione dei lavori, recante come beneficiario il Parco Archeologico di Pompei a totale copertura dei danni che possano verificarsi, a carico dei beni culturali, persone o cose, nel corso di esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare il Parco contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

I massimali della suddetta polizza sono i seguenti:

a) danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a € 1.000.000,00;

b) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dello Sponsor e delle eventuali imprese appaltatrici dallo stesso incaricate.

Art. 13 Durata del contratto/Recesso/risoluzione

Il presente contratto ha validità di anni 3, di cui anni 1 per la consegna dei lavori e anni 2 per la manutenzione dell'area a partire dalla data di sottoscrizione della consegna del cantiere, salvo recesso da parte di uno dei contraenti, da comunicarsi all'altro contraente a mezzo PEC.

La consegna dell'area da parte del PAP avverrà entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Da tale data lo Sponsor è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area in conformità al progetto presentato e alla

tempistica prevista dall'art. 2.

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dal PAP previa verifica dello stato dei luoghi. In caso di rilievo negativo, il PAP si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari al ripristino dello stato dei luoghi, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna. E' previsto il recesso da parte di uno dei contraenti, esclusivamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse incompatibili con la realizzazione dell'intervento e debitamente motivati, da comunicarsi all'altro contraente tramite PEC con preavviso di almeno trenta giorni.

L'inadempimento alle obbligazioni nascenti in capo alle Parti in forza del presente contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate verbalmente (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della

riservatezza, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto contrattuale e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, titolari e incaricati.

Art. 15 Controversie e foro competente

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via bonaria. In caso contrario il Foro competente è quello di Torre Annunziata (NA).

Art. 16 Spese, imposte, tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 17 Divieto di cessione

È vietata la cessione, anche parziale del contratto, pena la nullità del contratto di cessione; la cessione si configura anche nel caso di incorporazione in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi di atti di trasformazione comportanti la perdita della propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile

Art.18 Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione

Lo Sponsor dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione e il Codice Etico del MIC.

Le Parti dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione. Ai fini del presente articolo per "Leggi Anticorruzione" si intendono il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; le Parti convengono che l'inosservanza

da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 Clausola finale

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Il presente atto annulla e sostituisce ogni altra diversa pattuizione e/o regolamentazione intercorsa tra le parti.

Il presente contratto si compone di n. 23 pagine e verrà sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER LO SPONSEE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

GABRIEL JOHANNES ZUCHTRIEGEL

PER LO SPONSOR

ASSOCIAZIONE LA ROSA ANTICA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

PORPORA SILVANA

Allegati:

- 1) Progetto;
- 2) Quadro tecnico economico dell'intervento;
- 3) Cronoprogramma;